

Orvieto, lì 03 marzo 2021

Spett.le
Regione Umbria
Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile
Servizio Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
Via Mario Angeloni n. 61
06124 - Perugia

direzioneambientale.regione@postacert.umbria.it
amonsignori@regione.umbria.it

Spett.le
Comune di Orvieto
Via Giuseppe Garibaldi, 8,
05018 – Orvieto

comune.orvieto@postacert.umbria.it

Spett.le
Provincia di Terni
Viale della Stazione, 1
05100 Terni

provincia.terni@postacert.umbria.it

e p.c.

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria
c.a. Soprintendente, RU Amm.ni periferiche dello Stato

mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

AFOR - Agenzia Forestale Regionale

agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

Oggetto: Osservazioni e opposizioni al procedimento di VIA e provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) dell'impianto fotovoltaico denominato "SAN FAUSTINO FV" di potenza complessiva pari a 34,2 MW di picco che la società ECG UMBRIA SRL chiede di realizzare nel Comune di Orvieto.

Lo scrivente Il Cenobio – Azienda Agricola Forestale S.r.l. (CF. / P.IVA 00614670552), con sede legale in 05018 - Orvieto alla Piazza dell'Erba n. 4, svolge le seguenti osservazioni in merito alla richiesta autorizzativa presentata dalla società ECG Umbria S.r.l.s. alla Regione Umbria per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato "SAN FAUSTINO FV", essendo la suddetta

azienda portatrice di un interesse concreto alla tutela del territorio, in quanto confinante con uno dei lotti del progetto e più precisamente con quello denominato “Campo 3”.

1. NEL MERITO: SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 12 D.LGS. N. 387/2003

In primo luogo, occorre rilevare che il progetto denominato “SAN FAUSTINO FV” presentato dalla società ECG Umbria S.r.l.s. risulta essere in aperto contrasto con il tenore letterale dell'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 anche avuto riguardo alle autorevoli pronunce giurisprudenziali rese sul punto.

Difatti, la normativa poc'anzi richiamata così espressamente recita: *“Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”*.

La normativa suindicata è stata interpretata dalla costante giurisprudenza amministrativa come uno strumento legislativo volto a consentire solo in via eccezionale la costruzione in zone agricole di impianti fotovoltaici, vista la manifesta incompatibilità della destinazione d'uso dei terreni agricoli con tali impianti.

A tal riguardo, si legga la sentenza n. 326/2016 emessa dal Tar Emilia-Romagna (sezione staccata di Parma), la quale nel richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, ritiene che la norma derogatoria dettata dall'art. 12, settimo comma, del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, è stata sicuramente introdotta per consentire in via eccezionale la costruzione in zona agricola di impianti, quali quello di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che, per loro natura, sarebbero incompatibili con la predetta destinazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 26-09-2013, n. 4755). Essa, tuttavia, prevede, altresì, che si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (cfr. Tar Lazio II quater 12754/2014).

Tornando al caso di specie, appare di tutta evidenza che lo studio di impatto ambientale depositato dalla ECG Umbria S.r.l.s. non tiene minimamente in considerazione l'esistenza di ben 11 vincoli paesaggistici sui terreni sui quali si vorrebbe installare la centrale fotovoltaica, vincoli che di fatto impediscono la realizzabilità dell'opera.

Difatti, dal certificato di destinazione urbanistica risulta che sulle aree designate dalla società proponente per la realizzazione della centrale fotovoltaica insistono i seguenti vincoli:

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 - 51 - 50 - 49 - 123 - 126 - 127 - 79 - 78

FOGLIO N.13 PARTICELLE 12 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 35

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 - 28 - 50

FOGLIO N.32 PARTICELLE 21 - 24 - 42 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 54 - 55 - 77 - 80 - 89

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona "Aree soggette a vincolo Idrogeologico".

FOGLIO N.13 PARTICELLE 24(parte) - 26(parte)

FOGLIO N.32 PARTICELLE 21(parte) - 24(parte)

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona "Aree soggette a vincolo" di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 49

FOGLIO N.13 PARTICELLE 24

FOGLIO N.32 PARTICELLE 46 - 49 - 55 - 77

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona "Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (A)" di cui all'Art. 16 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione - Parte Strutturale.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 50 - 123 - 126 - 127 - 79

FOGLIO N.13 PARTICELLE 12 - 14 - 19 - 20 - 25 - 26 - 35

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 - 28 - 50

FOGLIO N.32 PARTICELLE 24 - 44 - 45 - 48 - 80

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona "Classe di vulnerabilità

delle componenti geologico-ambientali - (B)” di cui all’Art. 16 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 51 – 78

FOGLIO N.32 PARTICELLE 21 – 42 – 54 - 89

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (C,D)” di cui all’Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 - 78

FOGLIO N.13 PARTICELLE 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 – 28 - 50

FOGLIO N.32 PARTICELLE 21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 - 89

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (2)” di cui all’Art. 18 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale.

FOGLIO N.13 PARTICELLE 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche” di cui all’Art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 49 – 50 – 51 – 78 - 123

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 - 50

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Aree di elevata diversità floristico-vegetazionale” di cui all’Art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 51 – 50 – 49 – 123

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 - 50

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Aree di interesse faunistico” di cui all’Art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 127 – 79 - 78

FOGLIO N.13 PARTICELLE 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 – 28

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Aree di interesse naturalistico” di cui all’Art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 – 78

FOGLIO N.13 PARTICELLE 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 – 28 – 50

FOGLIO N.32 PARTICELLE 21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 – 89

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “area agricola” di cui all’Art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 123(parte)

FOGLIO N.13 PARTICELLE 19(parte) – 24(parte) – 25(parte) – 26(parte)

FOGLIO N.32 PARTICELLE 77(parte) – 46(parte) – 48(parte) – 49(parte)

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “aree Boscate” di cui all’Art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale. Pertanto, attese le risultanze di quanto contenuto nel certificato di destinazione urbanistica l’opera proposta dalla società ECG Umbria S.r.l.s. non potrebbe in alcun modo essere autorizzata dai competenti Uffici.

A dar conforto alle osservazioni che precedono, depongono inoltre le argomentazioni contenute nella recente sentenza n. 5928/2019 emessa dal Consiglio di Stato, la quale da un lato valorizza il potere discrezionale delle Amministrazioni nel rilasciare o meno i provvedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione delle centrali fotovoltaiche e dall’altro condivide il parere emesso dalla Soprintendenza BAP per il Molise con nota prot. n. 1337/2011, con la quale si qualificava l’intervento proposto non compatibile paesaggisticamente.

Sul punto, attesa la similarità della vicenda che qui in concreto ci occupa con la controversia decisa dal Consiglio di Stato, ad avviso di chi scrive, si ritiene utile riprendere alcuni passaggi svolti in sentenza.

Nella motivazione del provvedimento giudiziale vengono riportate alcune parti salienti della nota resa dalla Soprintendenza BAP, la quale così recita: “(...) l'intervento proposto non compatibile paesaggisticamente (perché)... l'impianto occupa un'area caratterizzata, ai suoi estremi nord e sud, da aree boscate e, nella sua parte mediana, da una superficie agraria adiacente a degli uliveti, -entrambi i suddetti ambiti ed il contesto paesaggistico circostante si presentano ancora intatti e non interessati da attività infrastrutturali e produttive in grado di snaturare la loro peculiare connotazione rurale, oggetto di specifica protezione da parte del (...) Codice, all'art. 135, comma 4, lettera c). L'impianto (...) ove realizzato, per la sua configurazione, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, porterebbe alla cancellazione dei suddetti caratteri rurali e naturalistici.. ed alla compromissione di un ambito paesaggistico di pregio, attestato anche dal suo inserimento in una zona SIC, giunto a noi ancora intatto. (...)” ed ancora “(...) dopo approfondita valutazione riguardo all'inserimento dell'impianto nel contesto territoriale, si è espresso parere negativo date le peculiari caratteristiche del territorio avocazione agraria; la realizzazione di detto impianto, porterebbe alla cancellazione dei segni peculiari del paesaggio agrario di riferimento (...)”.

Attesa la similarità della fattispecie che qui in concreto ci occupa, si auspica che i competenti Uffici della Regione Umbria giungano alle medesime considerazioni rese dalla Soprintendenza BAP per il Molise, negando le autorizzazioni richieste dalla proponente avuto riguardo anche ai numerosi vincoli paesaggistici insistenti sulle predette aree.

Sul punto occorre altresì evidenziare che oltre alla presenza dei suddetti vincoli, i terreni in argomento si trovano in un'area contigua al SIC (Sito di Importanza Comunitaria) “Boschi dell'Elmo” e alla riserva MAB UNESCO.

È noto che le aree contigue ai Siti di Importanza Comunitaria sono allo stesso modo meritevoli di protezione rappresentando una valvola di sfogo della fauna esistente nel SIC e, pertanto, si ritiene opportuno richiedere agli Uffici competenti oltre al P.A.U.R. anche una verifica di incidenza ambientale.

A dar conforto a quanto precede è nuovamente la normativa regionale ed in particolare l'allegato B del Regolamento Regione Umbria n. 7/2011, il quale sugli impianti fotovoltaici così recita: "Costituisce elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto, la localizzazione dei siti di impianto nelle aree ubicate su versanti collinari/montani" ricompresi nei coni visuali, traguardati da insediamenti di valore storico culturale di cui all'art. 29 della l.r. n. 27/2000, centri, borghi storici e relative piazze, da infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m. e i. ([link: http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293](http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293)), la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui sia percepibile distintamente e con contorni netti l'impianto stesso. Costituisce altresì elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione dei siti di impianto adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.

Dal tenore letterale della richiamata normativa emerge chiaramente come il progetto presentato dalla società ECG Umbria S.r.l.s. dovrà necessariamente concludersi con un parere negativo da parte dei competenti Uffici, atteso che le aree su cui si intende edificare la centrale fotovoltaica presentano non solo un carattere collinare/montano, ma sono inoltre site in una zona contigua al SIC "Boschi dell'Elmo" e alla riserva MAB UNESCO e pertanto adiacenti a zone paesaggistiche di assoluto pregio.

2. NEL MERITO: SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 REGOLAMENTO REGIONE UMBRIA N. 7 DEL 29 LUGLIO 2011

Ferme ed assorbenti le considerazioni che precedono, occorre ora rilevare come il progetto denominato "SAN FAUSTINO FV" presentato dalla società ECG Umbria S.r.l.s. si pone inoltre in aperto contrasto con il regolamento n. 7/2011 emanato dalla Regione Umbria.

Difatti, l'art. 6 della richiamata normativa così espressamente dispone: "Nelle aree agricole è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che per la stessa installazione non sia

destinato più del dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata”.

Orbene, i terreni su cui la società ECG Umbria S.r.l.s. vorrebbe costruire la centrale fotovoltaica risultano essere ricompresi nel codice 2121 ovvero qualificati come seminativi.

Ne discende pertanto che su tali terreni, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento n. 7/2011 emanato dalla Regione Umbria, sarebbe possibile installare impianti fotovoltaici per un'estensione non superiore al 10% della superficie complessiva in godimento.

Tuttavia, il progetto presentato dalla proponente prevede l'installazione di pannelli solari sulla quasi totalità dell'area a disposizione, in spregio alla soglia del 10% prevista dalla normativa regionale.

3. SULLE CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE E SULL'ASSENZA DELLE GARANZIE NECESSARIE EX ART. 4 DEL REGOLAMENTO REGIONE UMBRIA N. 7 DEL 29 LUGLIO 2011

Si ritiene opportuno ora analizzare le caratteristiche della società ECG Umbria S.r.l.s. - soggetto proponente del progetto - avuto riguardo alla presentazione svolta dalla stessa al punto 2 - “Generalità” della relazione tecnica versata in atti.

A tal riguardo, la proponente così testualmente scrive: *“Econtaminazioni Group Umbria s.r.l.s. è una società di sviluppo operante nel settore delle energie rinnovabili mediante l'autorizzazione di grandi impianti solari fotovoltaici a terra. Con sede principale a Frosinone, opera prevalentemente nell'area Centro-Sud italiana e grazie ad accordi con diversi fondi di investimento e aziende in grado di stipulare PPA (Power Purchase Agreement), pianifica di autorizzare circa 300 MW di energia fotovoltaica nei prossimi anni”.*

La prima osservazione che si rende necessaria attiene allo stato di operatività dichiarato dalla società proponente nella propria descrizione, circostanza di fatto smentita dalla visura camerale storica che si allega, da cui invece che la stessa risulta essere inattiva.

Occorre altresì rilevare che la recente costituzione della proponente, avvenuta solo in data 04 novembre 2019, di certo non consente di classificare la stessa come una realtà economica affermata

nel settore e di certa affidabilità, elementi, che ad avviso di chi scrive, dovrebbero sussistere vista la portata dell'intervento ambientale che si vorrebbe realizzare.

Inoltre, la società proponente dichiara che la propria sede principale è a Frosinone, quasi a voler intendere che la stessa disponga di più sedi, circostanza anch'essa smentita dalla visura camerale da cui risulta l'esistenza di un'unica sede.

Attese le considerazioni poc'anzi svolte, occorre altresì rilevare che dall'analisi della documentazione amministrativa versati in atti dalla proponente, non emerge alcun contratto che attesti la disponibilità dell'intera area in capo a quest'ultima.

Difatti, le aree individuate dalla proponente risultano essere in parte di proprietà della Soc. Agricola San Faustino ed in parte della Azienda Agricola le Rocche d'Orvieto S.r.l.

A tal riguardo, occorre rilevare che sulle aree di proprietà della Soc. Agricola San Faustino sono state stipulate da quest'ultima delle promesse di cessione del diritto di superficie a termine alla Econtaminazioni S.r.l.s. che risulta essere una realtà economica del tutto diversa rispetto alla proponente.

Mentre per quanto attiene ai terreni di proprietà della Azienda Agricola le Rocche d'Orvieto S.r.l., la Soc. Agricola San Faustino ha sottoscritto con la ECG Umbria S.r.l.s. una promessa di vendita di cosa altrui.

Dalle considerazioni poc'anzi svolte appare chiaro che la proponente ad oggi non ha alcun titolo contrattuale idoneo a legittimare la disponibilità dell'area.

Occorre inoltre svolgere un'opportuna considerazione in merito alla società Econtaminazioni S.r.l.s., in quanto dalla visura camerale versata in atti risulta che la stessa in data 19 gennaio 2021 sia stata incorporata mediante fusione dalla società EOS CD Latina S.r.l., il cui capitale sociale è interamente detenuto da una società di diritto lussemburghese denominata Eos Energy 2 S.A.R.L.

In virtù di quanto precede, si chiede ai competenti Uffici di svolgere sul punto tutte le indagini necessarie.

Ulteriori perplessità sotto l'aspetto economico emergono comparando il computo metrico estimativo redatto dalla ECG Umbria S.r.l.s. per la realizzazione del progetto, il quale prevede un

costo pari € 19.836.000,00 (dicianovemilioniottocentotretaseimila/00), con il modesto capitale sociale versato al momento della costituzione della proponente che ammonta a soli € 1.000,00, elemento, che se da un lato, non risulta derimente per valutare la capacità economica di una realtà societaria, dall'altro, è comunque un indice di sospetto che non depone certamente a favore della solidità economica della stessa.

Tali preoccupanti elementi analizzati congiuntamente all'assenza di qualsivoglia tipo di garanzia in merito alle risorse economiche necessarie per la realizzazione e la dismissione dell'opera potrebbero avere devastanti ripercussioni ambientali.

Difatti, un progetto di così ampia portata e di così rilevante impatto ambientale dovrebbe sin dal momento della sua presentazione essere corroborato da garanzie atte ad assicurare tanto l'effettiva realizzazione dell'opera, quanto la relativa dismissione al termine del progetto.

Tale osservazione, del resto, trova il proprio fondamento normativo all'art. 4 comma 4 del Regolamento Regione Umbria n. 7 del 29 luglio 2011, il quale così espressamente dispone: *“L'autorizzazione unica contiene l'importo della cauzione di cui al punto 13.1, lett. j) dell'Allegato al D.M. 10 settembre 2010, da stabilire in misura pari all'ammontare dei costi degli interventi di dismissione dell'impianto, comprensivi dello smaltimento dei rifiuti, e delle opere di messa in pristino, e comunque non inferiore a 50 € per ciascun kW di potenza installata. La cauzione è prestata per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto, aumentata di un anno, ed è presentata alla Provincia non oltre i 30 giorni che precedono l'avvio dei lavori”*.

Dalla normativa suindicata emerge che la società proponente dovrebbe prestare una cauzione di importo sicuramente non inferiore ad € 1.710.000,00 (= 50€ X 32.400 KW), garanzia che non viene in alcun modo preventivata, né tantomeno assicurata nel progetto presentato dalla proponente.

Difatti, la ECG Umbria S.r.l.s. nel paragrafo dedicato alla dismissione dell'opera descrive tale operazione come un evento assai remoto.

Non vi è alcun dubbio che in assenza di idonee garanzie, rilevanti sarebbero i pericoli a cui si esporrebbe l'ambiente nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti per terminare l'opera o per dismetterla, in quanto ben 393.000 mq resterebbero ostaggio di 74.536 pannelli solari in disuso.

4. SULL'IMPATTO AMBIENTALE

Entrando ora nel merito delle considerazioni rese dalla proponente in merito all'impatto ambientale di tale opera sull'ambiente, occorre specificatamente rappresentare quanto segue.

4.1 Flora fauna ed ecosistemi

Nello studio di impatto ambientale redatto dalla ECG Umbria S.r.l.s. il tema della flora, della fauna e dell'ecosistema viene trattato al paragrafo n. 9.4.2 in modo alquanto approssimativo.

Dal tenore letterale del richiamato documento emerge che la costruzione della centrale fotovoltaica non avrebbe alcun impatto sulla vegetazione e sull'aspetto faunistico, tali considerazioni non possono essere in alcun modo condivisibili.

Difatti, la ECG Umbria S.r.l.s. non tiene in considerazione nelle proprie argomentazioni che le aree su cui si vorrebbe costruire l'imponente opera fotovoltaica si trova in una zona contigua al SIC "Boschi dell'Elmo" e alla riserva MAB UNESCO e pertanto la stessa non può essere oggetto di modificazioni rappresentando una valvola di sfogo per tutta la fauna autoctona.

Appare altresì evidente che l'installazione di n. 74.536 pannelli solari su un'area di 393.000 mq avrebbe delle sicure ripercussioni su tutto l'habitat naturale, si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diminuzione del processo di impollinazione, dalla sottrazione di terreno utile per il pascolo o per l'allevamento allo stato brado.

A riprova di quanto precede depone altresì il vincolo floristico-vegetazionale insistente sulle aree in cui si vorrebbe realizzare la centrale fotovoltaica, nonché il vincolo faunistico e naturalistico.

4.2. Suolo e sottosuolo

Per quanto attiene al tema del suolo e sottosuolo il progetto redatto dalla proponente ritiene che non vi sia alcun impatto negativo.

Anche in questo caso occorre rilevare la superficialità nella trattazione del tema, in quanto analizzando il certificato di destinazione urbanistica risulta che le aree in argomento sono qualificate come aree di interesse paleontologico ed archeologico e pertanto vietata risulta essere qualsivoglia alterazione mediante scavi.

4.3 Ambiente socioeconomico

La società proponente tratta nel proprio progetto il tema socioeconomico con favore ritenendo che la realizzazione della centrale fotovoltaica avrebbe positive ripercussioni sul contesto occupazionale locale.

Tale argomentazione risulta priva di fondamento essendo di fatto smentita dagli stessi numeri occupazionali riportati dalla proponente.

Difatti, la ECG Umbria S.r.l.s. nel trattare tale tematica richiama uno studio di settore che ha stimato in n. 1 posto di lavoro per ogni 2 MW installati durante l'intera vita dell'impianto.

Pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il progetto dovesse trovare approvazione, considerato che la centrale fotovoltaica produrrebbe 32,4 MW, la stessa, riprendendo i criteri occupazionali previsti nello studio di settore, dovrebbe dare lavoro nella fase di operatività ad almeno n. 16 persone.

A tal riguardo, occorre rilevare che anche volendo prendere in considerazioni i numeri occupazionali proposti nello studio di settore l'incidenza sul tessuto socioeconomico sarebbe assolutamente marginale.

Ma vi è di più in quanto i numeri occupazionali previsti dalla proponente dal momento in cui l'impianto sarà in esercizio sono ridotti addirittura a soli n. 5 posti di lavoro, comportando per l'effetto un'incidenza occupazionale del tutto irrilevante.

4.4 Paesaggio ed impatto visivo

La società ECG Umbria S.r.l.s. nel proprio elaborato analizza l'impatto visivo della centrale fotovoltaica sul territorio svolgendo le seguenti argomentazioni.

La proponente ritiene che con l'apposizione di un gradiente vegetale sui lati recintati del lotto mediante essenze arboree ed arbustive in aggiunta alla piantumazione di alberi costeggianti il perimetro della centrale si riduca considerevolmente l'impatto visivo.

Tuttavia, occorre rilevare che i palliativi proposti dalla società ECG Umbria S.r.l.s. per ridurre l'impatto visivo non sono in grado di arrecare alcun giovamento, atteso che le aree selezionate per la realizzazione della centrale fotovoltaica risultano essere di tipo collinare/montuoso.

Pertanto, la recinzione vegetale coadiuvata dalla piantumazione di alberi avrebbe portato qualche beneficio sull'impatto visivo nel caso in cui i terreni in argomento fossero di tipo pianeggiante, ma vista la pendenza che caratterizza tali terreni, le misure proposte risultano essere del tutto ininfluenti rispetto all'impatto visivo dell'opera.

Sul punto, occorre altresì contestare le risultanze dello studio condotto dalla proponente nella parte in cui ritiene che: *"(...) considerando un'altezza massima dell'impianto in oggetto di 4.5 m, la distanza da cui l'impianto risulterebbe visibile è di circa 1,2 Km"* ed ancora: *"In un'area di raggio 5 Km il progetto ha quindi un impatto visivo trascurabile se non nullo"*.

Le perplessità sulle conclusioni a cui è giunto lo studio della proponente sono da ricercare nel presupposto che la visibilità viene calcolata prendendo in considerazione l'altezza dell'opera e la distanza di visibilità secondo dei parametri predefiniti, i quali però non tengono in considerazione del carattere collinare/montuoso delle aree.

Appare evidente, infatti, che la capacità visiva aumenti nel caso in cui il punto di osservazione e l'opera da osservare siano posti su altezze diverse.

L'imponente impatto visivo, invero, comporta la contemporanea presenza di tutti gli elementi sfavorevoli indicati nel regolamento regionale 7/2011, ed ovvero:

- aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei coni visuali che danno su insediamenti di valore storico culturale, centri, borghi storici e relative piazze;
- aree ubicate intorno a infrastrutture ferroviarie e stradali la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui l'impianto fotovoltaico sia percepibile distintamente e con contorni netti;
- siti adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.

Elementi tutti compresenti avuto riguardo al progetto in discorso.

5. SUGLI EFFETTI NEGATIVI DISCENDENTI DALLA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE FOTOVOLTAICA SULLE AZIENDE AGRICOLE LOCALI

Sul punto, occorre sottolineare come nelle aree circostanti a quelle indicate dalla società ECG Umbria S.r.l.s. insistono numerose aziende agricole simili all'odierna scrivente che rappresentano un importante risorsa per tutto il tessuto sociale.

Le aziende agricole in argomento non sono semplicemente delle realtà economiche, ma icone rappresentative del territorio che da sempre si mostrano attente alle tematiche ambientali promuovendo e valorizzando esclusivamente politiche finalizzate alla conservazione dello stesso.

Difatti, il territorio circostante risulta essere un elemento centrale per tutte le suddette aziende che fanno del turismo e della vendita dei prodotti tipici i loro punti di forza.

Pertanto, autorizzare una centrale fotovoltaica in quel territorio significherebbe non solo depauperare il valore immobiliare delle molteplici realtà economiche in esso insistenti, ma comporterebbe anche una rilevante diminuzione dei loro introiti direttamente discendente da una modifica strutturale del panorama che attirerebbe sicuramente meno turisti.

Non si può inoltre non dare rilevanza all'attenzione mostrata nel corso degli anni dagli Orvietani ed in particolare dagli abitanti della zona di San Faustino che da sempre sono promotori di politiche agricole biologiche e rispettose del contesto ambientale respingendo qualsivoglia tipo coltura industriale o di allevamento intensivo.

È evidente che tali valori, letti congiuntamente alle caratteristiche proprie di queste aree, mal si conciliano con un intervento industriale di tale portata che andrebbe a modificare radicalmente un territorio rurale ed incontaminato.

6. SUL RISCONTRO DELLA PROPONENTE ALLE NOTE DEL COMUNE DI ORVIETO

Occorre da ultimo analizzare le osservazioni spiegate dalla proponente in riscontro alla nota del Comune di Orvieto, la quale tenta pretestuosamente di non dare rilevanza ai vincoli insistenti sulle aree individuate dalla stessa per la realizzazione della centrale fotovoltaica.

In particolare, dal contenuto del richiamato documento emerge che la proponente da un lato non nega che diverse particelle del c.d. Campo 2 ricadono nelle "AREE DI INTERESSE GEOLOGICO", ma al contempo rileva che tale circostanza non sarebbe sufficiente per qualificare le aree in argomento come non idonee alla realizzazione della centrale fotovoltaica, sul presupposto che

l'Allegato C del Regolamento Regionale n. 07/2011 vieterebbe la realizzazione di tali impianti solo ed esclusivamente sulle aree di "singolarità geologica".

Tale fuorviante differenziazione svolta dalla proponente non può trovare in alcun modo accoglimento per le ragioni di seguito meglio rappresentate.

Difatti, l'Allegato C del Regolamento Regionale n. 07/2011 nel disporre quali aree non debbano considerarsi idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici, così recita: *"Aree interessate da singolarità geologiche, normativa di riferimento: art. 16 della L.R. 27/2000 e s.m. e i; incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado di tali ambiti che le norme intendono tutelare"*.

Orbene, appare chiaro l'espresso rimando svolto dall'Allegato C all'art. 16 della L.R. 27/2000, rubricato "Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche", il quale nel tutelare le predette aree non prevede alcuna distinzione tra le stesse ritenendole allo stesso modo meritevoli di uguale tutela.

Ulteriore rilievo mosso dalla proponente nelle proprie osservazioni verte nel ritenere che la realizzazione della centrale fotovoltaica non comporterebbe alcuna violazione dei vincoli paesaggistici presenti sulle aree individuate ed in particolare di quelli sanciti dagli artt. 38, 39, 49 e 50 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Difatti, per quanto concerne l'art. 38 NTA "Aree di elevata diversità floristico-vegetazionale" la proponente così rileva: *"La costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, è bene precisarlo sin da ora, non comporta abbattimento di alcuna specie vegetale. Ciò perché l'area attualmente è vocata ad attività seminativa e con l'esercizio dell'impianto, il terreno al di sotto verrà mantenuto tramite sfalci periodici senza l'utilizzo di diserbanti o sostanze chimiche di alcun genere. Inoltre, nelle aree non occupate dall'impianto, anche ai fini di una più compiuta mitigazione paesaggistica, verranno piantumate essenze autoctone condivise anche con Codesta Amministrazione"*.

Appare chiaro il tentativo messo in atto dalla proponente di aggirare il vincolo floristico-vegetazionale assicurando all'Ente comunale una manutenzione dell'area mediante sfalci periodici

senza l'utilizzo di diserbanti, ma certamente ciò non far venir meno che i numerosi pannelli solari da impiantare al suolo comporterebbero una necessaria alterazione del fondo non consentita dal vincolo sullo stesso insistente.

Per quanto invece attiene l'art. 39 delle NTA "Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche", appare sufficiente richiamare le argomentazioni in precedenza svolte sul punto.

Mentre, per quanto concerne l'art. 49 NTA "Aree di interesse faunistico", la proponente così rileva: *"Si rappresenta che, come già precisato, il campo fotovoltaico non comporterà l'espianto di alcuna essenza arborea attualmente presente ma anzi, al contrario, prevederà la piantumazione concordata di essenze che possano invece favorire la conservazione e lo sviluppo dell'avifauna presente nell'area".*

Ad avviso di chi scrive, anche tale osservazione risulterebbe molto lontana dalla realtà dei fatti.

Difatti, appare evidente che l'installazione di molteplici pannelli solari peraltro protetti da un'apposita recinzione comporterebbe la sottrazione di migliaia di mq alle specie animali presenti in loco.

Sul punto, come in precedenza rilevato, occorre ribadire che le aree individuate per la realizzazione della centrale fotovoltaica si trovano in un'area contigua al SIC (Sito di Importanza Comunitaria) "Boschi dell'Elmo" e alla riserva MAB UNESCO e che pertanto le stesse rappresentano una valvola di sfogo della fauna esistente nel SIC.

Da ultimo, per quanto concerne l'art. 50 NTA "Aree di interesse naturalistico" la proponente così rileva: *"Nel ribadire che i terreni oggetto della presente procedura non ricadono nel sistema delle aree protette di livello comunitario, nazionale, regionale o locale, si rappresenta che l'impianto fotovoltaico non comporta l'alterazione delle caratteristiche ambientali dell'area e pertanto, non influirà in alcun modo con lo sviluppo naturalistico delle aree limitrofe né delle aree sottoposte a vincoli di natura ambientale presenti nel comprensorio. A conferma di ciò, si allega alla presente una relazione dettagliata sul cumulo impianti dalla quale si desume la minima interferenza dell'impianto sul territorio circostante".*

Dalla mera lettura delle argomentazioni rese sul punto dalla proponente si evince chiaramente che anche tale assunto non può essere in alcun modo condiviso.

Difatti, la realizzazione di una centrale fotovoltaica in un'area incontaminata e caratterizzata dal verde inevitabilmente comporterebbe un'alterazione delle caratteristiche ambientali.

7. CONCLUSIONI

Il progetto proposto dalla società ECG Umbria S.r.l.s. si pone in netto contrasto con l'intero quadro normativo nazionale e provinciale come sopra rappresentato.

Nella denegata ipotesi in cui il progetto venisse autorizzato si potrebbero innescare durevoli e incerti contenziosi, nonché rilevanti conflitti sociali laceranti per la comunità locale, che tutta ritiene di subire in caso di accoglimento un insediamento devastante rispetto alle naturali vocazioni del territorio legate alla produzione agricola ed all'attività turistico-ricettiva.

Per i fattori esposti, e per la sostanziale difformità rispetto agli indirizzi di programmazione generale e locale, la scrivente Azienda Agricola, mantenendo una posizione di totale rigetto della proposta, ritiene che il progetto sia meritevole di una valutazione di V.I.A. negativa.

Cenobio Azienda Agricola S.r.l.
IL CENOBIO
Az. Agr. For. S.r.l.
Il Procuratore